

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 ottobre 2007**  
**— Sumitomo Chemical Agro Europe e Philagro Francia/**  
**Commissione**

(Causa T-454/05) <sup>(1)</sup>

(«**Prodotti fitosanitari — Sostanza attiva procimidone —**  
**Direttiva 91/414/CEE — Ricorso di annullamento — Ricorso**  
**per carenza — Non luogo a statuire — Ricorso di risarcimento**  
**— Irricevibilità — Ricorso manifestamente infondato»)**

(2007/C 315/75)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrenti:* Sumitomo Chemical Agro Europe SAS (Lione, Francia) e Philagro France SAS (Lione) (rappresentanti: K. Van Maldegem e C. Mereu, avvocats)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee (rappresentante: B. Doherty, agente)

**Oggetto**

In primo luogo, in via principale, domanda di annullamento dell'asserita decisione della Commissione che sarebbe contenuta nella lettera 20 ottobre 2005 relativa all'autorizzazione all'immissione in commercio della sostanza attiva procimidone in applicazione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), in secondo luogo, in subordine rispetto al ricorso di annullamento, ricorso per carenza diretto a far dichiarare che la Commissione ha illegittimamente omesso di adottare i provvedimenti richiesti dalla Sumitomo Chemical Agro Europe SAS e dalle sue società controllate in una lettera 5 settembre 2005 e, in terzo luogo, ricorso di risarcimento volto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti, in via principale, a seguito dell'adozione da parte della Commissione dell'asserita decisione che sarebbe contenuta nella lettera 25 ottobre 2005, e, in subordine, a seguito della mancata adozione da parte della Commissione dei provvedimenti richiesti nella lettera 5 settembre 2005.

**Dispositivo**

- 1) Non vi è più luogo a statuire sui ricorsi di annullamento e per carenza.
- 2) Il ricorso di risarcimento è dichiarato irricevibile in quanto esso mira ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla Sumitomo Chemical Agro Europe SAS e dalla Philagro France SAS a seguito dell'adozione da parte della Commissione dell'asserita decisione che sarebbe contenuta nella lettera 20 ottobre 2005.
- 3) Il ricorso di risarcimento è dichiarato manifestamente infondato in quanto mira ad ottenere risarcimento del danno asseritamente subito dalla Sumitomo Chemical Agro Europe e dalla Philagro

France a seguito della mancata adozione da parte della Commissione dei provvedimenti che le erano stati richiesti dalla Sumitomo Chemical Agro Europe e dalle sue società controllate nella lettera 5 settembre 2005.

- 4) La Sumitomo Chemical Agro Europe e la Philagro France sosterranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 60 del 11.3.2006.

**Ordinanza del giudice del procedimento sommario —**  
**Ristic e altri/Commissione**

(Causa T-238/07 R) <sup>(1)</sup>

(«**Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'e-**  
**secuzione — Direttiva 96/23/CE — Urgenza — Assenza —**  
**Bilanciamento di interessi»)**

(2007/C 315/76)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Richiedenti:* Ristic AG (Burgthann, Germania), Piratic Meeresfrüchte Import GmbH (Burgthann), Prime Catch Seafood GmbH (Burgthann) e Rainbow Export Processing SA (San José, Costa Rica) (rappresentante: H. Schmidt, avvocato)

*Resistente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Erlbacher e A. Szmytkowska, agenti)

**Oggetto**

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 16 maggio 2007, che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 138, pag. 18)

**Dispositivo**

- 1) La domanda è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

<sup>(1)</sup> GU C ...